

D. Lgs. 81/2008



Dr. Lucio Ros
SPISAL Az. ULSS 9 - Treviso

Entrata in vigore

(art. 306)

15 maggio 2008



29 luglio 2008




26 aprile 2010



30 aprile 2012




Struttura del decreto



TITOLO I	Principi comuni
TITOLO II	Luoghi di lavoro
TITOLO III	Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
TITOLO IV	Cantieri temporanei e mobili
TITOLO V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
TITOLO VI	Movimentazione manuale dei carichi
TITOLO VII	Attrezzature munite di videoterminali
TITOLO VIII	Agenti fisici
TITOLO IX	Sostanze pericolose
TITOLO X	Esposizione ad agenti biologici
TITOLO XI	Protezione da atmosfere esplosive
TITOLO XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale
TITOLO XIII	Norme transitorie e finali

+ 51 allegati

Struttura del decreto



TITOLO I Principi comuni 61 articoli	Capo I disposizioni generali
	Capo II sistema istituzionale
	Capo III gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro <ul style="list-style-type: none">● sez. I misure di tutela e obblighi● sez. II valutazione dei rischi● sez. III servizio di prevenzione e protezione● sez. IV formazione, informazione ed addestramento● sez. V sorveglianza sanitaria● sez. VI gestione delle emergenze● sez. VII consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori● sez. VIII documentazione tecnico amm.va e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
	Capo IV disposizioni penali <ul style="list-style-type: none">● sez. I Sanzioni● sez. II disposizioni in tema di processo penale
	+ allegato I e allegato II

TITOLO I

Le novità

Art. 3 – campo di applicazione

Comma 4. **Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati,




Comma 11. Nei confronti dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 21 e 26**

Comma 12. Nei confronti dei componenti **dell'impresa familiare**, dei piccoli imprenditori (art. 2083 cc) e dei **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo** si applicano le disposizioni di cui all' **art. 21**.

I lavoratori autonomi

Art. 21. Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi

Devono:

- Utilizzare **attrezzature** in conformità alle disposizioni di cui al titolo III 
- Munirsi di **DPI** ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del titolo III 
- Munirsi di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia qualora effettuino la prestazione in regime di appalto o subappalto 

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Vengono confermati quelli dell'art. 7 del 626

- Il DdL committente elabora un documento di valutazione dei rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera
- Ai contratti stipulati anteriormente al 25.8.07 ed ancora in corso alla data del 31.12.08, il DVRI deve essere allegato entro tale ultima data
- Il personale della ditta appaltatrice e subappaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento



Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare



L' Organo di vigilanza (DPL) può adottare provv. di **sospensione di una attività imprenditoriale** qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti, ovvero in casi di reiterate violazioni della disciplina in tema di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero...

L' Organo di vigilanza (DPL e SPISAL) può disporre, in caso di gravi (vedi allegato I) e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza, la **sospensione di una attività imprenditoriale**.

ALLEGATO I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

- Mancata elaborazione documento valutazione dei rischi (DVR, POS, PSC)
- Mancata nomina dei coordinatori
- Mancata costituzione del SPP e nomina RSPP
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancata protezione verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno (rischio di seppellimento)
- Lavori in prossimità di linee elettriche
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti
- Mancata notifica lavori con amianto

Art. 16. Delega di funzioni



1. Atto scritto con data certa
2. Delegato con requisiti di professionalità ed esperienza
3. Al delegato poteri di organizzazione, gestione e controllo
4. Al delegato autonomia di spesa
5. Delega accettata dal delegato per iscritto
6. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
7. La delega non esclude l'obbligo di vigilanza del DdL

Art. 18. Obblighi del DdL e del dirigente

1. Consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta, il documento di valutazione dei rischi +
2. Comunicare all' INAIL i dati relativi agli infortuni con assenza di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento
3. Comunicare all'INAIL le informazioni a fini assicurativi, relative agli infortuni con assenza superiore a 3 giorni
4. Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi del RLS
5.



Art. 19. Obblighi del Preposto

Vengono ridimensionati ?? (molti di quelli presenti nel 626 erano ritenuti inesigibili)

- a) Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni az. in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti.
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...
- f) ...
- g) Frequentare **appositi corsi di formazione** secondo quanto previsto dall'art. 37

Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2000 €

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

Vengono confermati quelli dell'art. 5 del 626

a) Contribuiscono, insieme al DdL, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

b) ...

Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 €

c) ...

d) ...

Art. 93 del 626

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 206 Euro a 619 Euro per la violazione art. 5....

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 103 Euro a 309 Euro per la violazione..... articoli 67, comma 2; 84, comma 1.

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

+ esporre la tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto (sanzionato in via amm.va, 50-300 €)

Valutazione dei rischi

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione deve comprendere tutti i rischi, anche quelli collegati allo stress, quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Il documento deve contenere:

- c) Il programma delle misure ritenute opportune per garantire....
- d) L'individuazione delle **procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell' **organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati esclusivamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- e) L'indicazione del RSPP, RLS o RLST, medico competente, che hanno partecipato alla valutazione
- f) L'indicazione delle mansioni che espongono a rischi che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione..

Valutazione dei rischi

Art. 29. Modalità di effettuazione della VdR

Il DdL

1. elabora il documento in collaborazione con RSPP e del MC
2. elabora il doc. previa consultazione del RLS
3. **Rielabora** il doc in occasione di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni significativi, o dai risultati della sorv. Sanitaria
4. ...
5. I DdL che occupano **fino a 10 lavoratori** possono **autocertificare** la VdR fino al 30 giugno 2012, con esclusione di...(v. Art. 31, c. 6)
6. I DdL che occupano **fino a 50 lavoratori** possono effettuare la VdR sulla base di **procedure standardizzate**, con esclusione di... (v. art. 31 c. 6 e rischi chimici, biologici, atex, cancerogeni, cantieri).

Responsabilità amm.va delle persone giuridiche

Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione

- In caso di infortunio con lesioni gravi o gravissime, omicidio colposo, con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro..si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote..(art. 300)
 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere **efficacia esimente della responsabilità** amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione..
 - c) alle attività di natura organizzativa.....

RSPP

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del DdL dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi

Il DdL

- Può svolgere i compiti propri del SPP, nonché di prevenzione incendi, primo soccorso, nelle az. art. e ind. **fino a 30 addetti** (vedi allegato II)
- Deve frequentare corsi di **durata minima di 16 ore e massima di 48 h**, adeguati alla natura dei rischi (si rimanda ad accordo Stato-Regioni). Fino a tale accordo vale quanto stabilito dal DM 16.1.1997
- Il DdL è tenuto a frequentare **corsi di aggiornamento**; tale obbligo si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi sec. Il DM 16.1.1997 e agli esonerati ai corsi ai sensi dell'art. 95 del 626.

Non è più obbligatorio comunicare all'organo di vigilanza il nominativo del RSPP

Formazione, informazione addestramento

Art. 36. Informazione dei lavoratori

Il DdL provvede affinché ciascun lav. riceva un'adeguata formazione su

- rischi
- procedure di Primo Soccorso, antincendio...
- nominativi dei lavoratori incaricati di., del RSPP, del MC
-
- Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile...Ove la informazione riguardi lav. immigrati, essa avviene previa la **verifica della comprensione** della lingua utilizzata nel percorso informativo

Formazione, informazione addestramento

Art. 37. Formazione

- La durata e i contenuti minimi sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
- Il DdL assicura una formazione sufficiente ed adeguata...
- I **preposti** ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti
- Il **RLS** riceve una formazione particolare, la cui modalità, durata e contenuti specifici sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva....La durata minima dei corsi è di 32 ore. La contrattazione collettiva disciplina le modalità dell'obbligo di **aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori
- La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti
- ..ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo

Art. 55

Sanzioni



Datore di lavoro	Omette il DVR o lo fa in assenza degli elementi di cui all'art. 28, lettere a,b,d,f	4-8 mesi arresto o 5000-15000 €
	Omette il DVR in aziende con rischi elevati, es. az. con rischio biologico, atex, cancerogeno, cantieri con più imprese e > 200 u/g	6- 18 mesi arresto (v. art. 302: 8000-24000 €)
	Non redige il DVR secondo le modalità dell'art. 29, c. 1, 2, 3 o manchi una delle indicaz. di cui all'art. 28, lettere c ed e	ammenda 3000-9000 €

Art. 55

Sanzioni



Datore di lavoro e dirigente	Non designa gli incaricati prev incendi, evacuazione, salvataggio, primo soccorso Non frequenta corsi di aggiornamento se RSPP	2-4 mesi arresto o 800-3000 €
	Nell'affidare i compiti ai lavoratori non tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi	3- 6 mesi arresto o 2000-5000 €
	Reati in caso di appalto Mancata formazione se svolge il ruolo di RSPP	4-8 mesi arresto o 1500-6000 €

Art. 55

Sanzioni



Datore di lavoro e dirigente	Non adempie agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento	4-8 mesi arresto o 2000-4000 €
	non nomina il medico competente	3- 6 mesi arresto o 3000-10000 €
	Non muniscono di tessera di riconoscimento i lavoratori... Non custodiscono in azienda il DVR Durante la riunione periodica non...	7 tipi di sanzioni amm.ve pecuniarie min 100-500 € max 2500-10000 €

Art. 60

Sanzioni




Componenti dell'impresa familiare Lavoratori autonomi	Non utilizzano attrezzature di lavoro conformi Non utilizzano DPI	Sanzione amm.va 300-2000 €
Piccoli imprenditori e soci delle società semplici agricole	Non si muniscono di tessera di riconoscimento nei lavori in regime di appalto	Sanzione amm.va 50-300 €

Nel 494/96, art. 7, stessi obblighi per i lavoratori autonomi, ma le sanzioni erano penali


Disposizioni in tema di processo penale

art. 61

- In caso di lesioni personali colpose e omicidio colposo il PM dà immediata notizia all'INAIL per la costituzione di parte civile e l'azione di regresso.
- Le organizzazioni sindacali e le associazioni tra familiari delle vittime di infortuni possono costituirsi parte civile, in difesa degli interessi lesi dal reato.



Struttura del decreto



TITOLO II

Luoghi di lavoro

7 articoli

Capo I disposizioni generali

- art. 62. definizioni
- Art. 63. requisiti di salute e sicurezza
- Art. 64. obblighi del datore di lavoro
- Art. 65. locali sotterranei e semisotterranei
- Art. 66. Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento
- Art. 67. Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio

Capo II sanzioni

- Art. 68

+ allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro

TITOLO II – Luoghi di lavoro

Art. 64 – Obblighi del datore di lavoro




- a) I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati **nell'allegato IV**
- b) Le vie e uscite di emergenza tenute sgombre
- c) Regolare **manutenzione** di luoghi e impianti
- d) Regolare **pulitura** di luoghi ed impianti
- e) Impianti e dispositivi destinati alla prevenzione sottoposti a regolare manutenzione e controllo

TITOLO II

Art. 66 – lavori in ambienti sospetti di inquinamento

E' vietato consentire l'accesso in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che si sia preventivamente accertata l'assenza di pericolo per la vita.....

L'apertura di accesso a detti luoghi deve aver dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi



Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro

Nell'allegato IV sono confluite le

- disposizioni contenute nel DPR 303/56,
- Titolo II del D. Lgs. 626/94
- Alcuni art. del DPR 547/55, relativi alla prevenzione incendi
- Gli art. del DPR 547/55, relativi a vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos; materie e prodotti pericolosi o nocivi

Struttura dell'allegato IV

1. **Ambienti di lavoro**
2. **Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi**
3. **Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos**
4. **Misure contro l'incendio e l'esplosione**
5. **Primo soccorso**
6. **Disposizioni relative alle aziende agricole**

TITOLO II

Art. 68

Sanzioni



Datore di lavoro	Consente l'accesso in luoghi ristretti ove è possibile il rilascio di gas deleteri	6-12 mesi arresto o 4000-16000 €
	Se i luoghi di lavoro non sono conformi ai requisiti prescritti	3- 6 mesi arresto o 2000-10000 €
	Mancata notifica preliminare all'organo di vigilanza (ex art. 48 del DPR 303/56)	Sanz. Amm.va 1000-2500 €

TITOLO II - simulazione

Tipo di rischio: fumo di saldatura

Inosservanza: mancanza di aspirazione localizzata



Prima del 15.5.08

Reato contravvenzionale


Art. 20 DPR 303/56,
sanzionato con
l'arresto da 3 a 6
mesi o con
l'ammenda da **1549**
a **4130 €**

Dopo il 15.5.08

Reato contravvenzionale

Art. 64, c. 1 lettera a, e
art. 63, per difformità
dal punto 2.1.5
dell'allegato IV,
sanzionato con l'arresto
da 3 a 6 mesi o con
l'ammenda da **2000** a
10000 €

Struttura del decreto



TITOLO III

Uso di attrezzature di lavoro e dei DPI

18 articoli

Capo I uso delle attrezzature di lavoro

- art. 69. definizioni
- art. 70. requisiti di sicurezza
- art 71. obblighi del datore di lavoro
- art. 72 . obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso
- art. 73. informazione e formazione


Capo II uso dei dpi

- art. 74. definizioni
- art. 75. obblighi di uso
- art. 76. requisiti dei DPI
- art. 77. obblighi del datore di lavoro
- art. 78. obblighi dei lavoratori
- art. 79. criteri per l'individuazione e l'uso

Capo III impianti e apparecchiature elettriche

Capo IV sanzioni

+ allegato V, VI, VII, VIII, IX



TITOLO III

Capo I – uso delle attrezzature di lavoro




Art. 70 – Requisiti di sicurezza

1. Le attrezzature devono essere conformi (dichiarazione di conformità e marcatura CE)
2. Quelle costruite precedentemente devono essere conformi ai requisiti di cui **all'allegato V** (requisiti di sicurezza della attrezzature di lavoro)

Art. 71 – Obblighi del DdL

- i. Controllo iniziale e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere
- ii. Controlli periodici
- iii. Controlli straordinari
- iv. *Verifiche periodiche (v. Allegato VII)*

**Risultati dei controlli
per iscritto
e conservati per 3 anni**




TITOLO III

Capo I – uso delle attrezzature di lavoro



Art. 71 – Obblighi del DdL

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle **dell'allegato VI – Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro.** *(esempio: 1.6.2. E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione)*



TITOLO III

Capo I – uso delle attrezzature di lavoro

Art. 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso



1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare che le stesse sono conformi....
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un DdL attrezzature senza conduttore, deve:
 - **Attestare il buono stato di conservazione, manutenzione, efficienza**
 - **Acquisire e conservare una dichiarazione del DdL che riporti l'indicazione del lavoratore incaricato dell'uso, il quale deve risultare formato**

Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro

costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione antecedentemente alla data della emanazione

Nell'allegato V sono confluite le

- disposizioni contenute nel DPR 547/55, titolo III
- Alcune disposizioni contenute nei Requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I del DPR 459/96

Struttura dell'allegato V

- **Parte I – Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro**
- **Parte II – Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche**

Allegato VI – Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

Nell'allegato VI sono confluite le

- disposizioni contenute nel D. Lgs. 626, titolo III
- Alcune disposizioni contenute nei Requisiti essenziali di sicurezza dell'allegato I del DPR 459/96
- Alcune disposizioni contenute nel DPR 547/55

Struttura dell'allegato VI

- **Disposizioni applicabili a tutte le attrezzature di lavoro (illuminazione, avviamento, proiezione di oggetti.....)**
- **Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature che servono a sollevare carichi**
- **Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature che servono a sollevare persone**
- **Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature**
- **Rischi per energia elettrica**
- **Materie e prodotti infiammabili e esplosivi**
- **Impianti di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili**
- **Macchine utensili per legno e affini**
- **Macchine per filare e simili**

Allegato VII – Verifiche di attrezzature

Art. 71, commi 11, 12, 13, 14

ATTREZZATURA	Intervento periodicità
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili , operanti in particolari settori di impiego: come costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili , operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili , operanti in altri settori con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso , operanti in particolari settori di impiego: come costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso , operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale



TITOLO III

Capo II – uso dei DPI

Art. 77 – Obblighi del datore di lavoro



1. Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
2.
4. g) Stabilisce le **procedure aziendali** da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito del DPI

Art. 79 – Criteri per l'individuazione e l'uso

L'allegato VIII costituisce elemento di riferimento

L' allegato riferito al titolo III – capo II

ALLEGATO VIII	1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego dei DPI
	2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
	3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale
	4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI

Allegato VIII – punto 4

Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI

1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA

Rischi da cui proteggere

rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
meccanici	Cadute di oggetti, urti
elettrici
.....	

Rischi derivanti dal dispositivo

rischi	Origine e forma dei rischi	Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Disagio, interferenza	Comfort inadeguato	Progetto ergonomico, peso, intercapedine d'aria, adattamento alla testa, ventilazione
infortuni	Scarsa stabilità, perdita
.....

TITOLO III

Capo III – impianti ed apparecchiature elettriche

Art. 80 – Obblighi del datore di lavoro

1. Effettua l'analisi di tutti i rischi di natura elettrica
 - a) Contatti elettrici diretti
 - b) Contatti elettrici indiretti
 - c) Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a..
 - d) Innesco di esplosioni
 - e) Fulminazione diretta ed indiretta
 - f) Sovratensioni
 - g) Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

2. Adotta le misure tecniche ed organizzative, i dispositivi di protezione collettivi ed individuali, le procedure di uso e manutenzione per ridurre al minimo il rischio



TITOLO III

Art. 87

Sanzioni



Datore di lavoro	Attrezzature non conformi CE; non conformi all' allegato V per alcune macchine specifiche: cesoie, presse, macchine con rulli. No controlli Lavori sotto tensione, con conduttori non protetti, in prox. linee elettriche.	3- 6 mesi arresto o 2000-10000 €
	Attrezzature costruite prima del 21.9.96 non conformi all'allegato V: mole abrasive, seghe circ., frese, telai mecc. di tessitura, ecc. Non adozione di misure tecniche ed organizzative di cui all'allegato VI	2-4 mesi arresto o 1000-4000 €
	Restanti macch. non conformi all'allegato V. No verifiche. Noleggiatori	Sanz. Amm.va 750-2500 €

Mancano le sanzioni relative al TITOLO III – capo II (DPI)

TITOLO III - simulazione

Tipo di rischio: uso sega circolare fissa (costruita prima del 21.9.1996)

Inosservanza: mancanza di cuffia di protezione della lama



Prima del 15.5.08

Reato contravvenzionale

Art. 109 DPR
547/55, sanzionato
con l'arresto da 2 a
4 mesi o con
l'ammenda da **1032**
a **2582 €**

Dopo il 15.5.08

Reato contravvenzionale

Art. 70, c. 2 , per
difformità dal punto
5.5.3 dell'allegato V,
sanzionato con l'arresto
da 2 a 4 mesi o con
l'ammenda da **1000** a
4000 €

TITOLO III - simulazione

Tipo di rischio: uso troncatrice (costruita prima del 21.9.1996)

Inosservanza: mancanza di cuffia di protezione della lama



Prima del 15.5.08

Reato contravvenzionale


Art. 110 DPR
547/55, sanzionato
con l'arresto sino a
3 mesi o con
l'ammenda da **258**
a **1032 €**

Dopo il 15.5.08

Illecito amm.vo

Art. 70, c. 2, per difformità
dal punto 5.5.4
dell'allegato V, sanzionato
con la **sanz. Amm.va da**
750 a 2500 €

Struttura del decreto



TITOLO IV Cantieri temporanei o mobili 72 articoli	Capo I misure per la salute e sicurezza nei cantieri
	Capo II norme per la prevenzione degli infortuni <ul style="list-style-type: none">• sez. I. campo di applicazione• sez. II. disposizioni di carattere generale• sez. III. Scavi e fondazioni• sez. IV. Ponteggi e impalcature di legname• sez. V. ponteggi fissi• sez. VI. Ponteggi movibili• sez. VII. Costruzioni edilizie• sez. VIII. demolizioni
	Capo III sanzioni

+ allegato X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII

TITOLO IV

Capo I – misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 – Definizioni

- c) **Responsabile dei lavori**, soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Coincide con il Responsabile Unico del Proced. nei lavori pubb.
- f) **Coordinatore per l'esecuzione** dei lavori: non può essere il DdL delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il RSPP. Può essere il committente o il responsabile dei lavori, se hanno i requisiti.

D. Lgs. 494/96

Nomina dei coordinatori

CASO	ENTITÀ PRESUNTA del cantiere	ALTRE CARATTERISTICHE aggiuntive del cantiere
1	≥ 200 uomini-giorno	presenza di più imprese, anche non contemporanea
2	Qualsiasi	Presenza di più imprese con rischi particolari

Notifica

CASO	ENTITÀ PRESUNTA del cantiere	ALTRE CARATTERISTICHE aggiuntive del cantiere
1	≥ 200 uomini-giorno	presenza di più imprese, anche non contemporanea
2	≥ 200 uomini-giorno	Presenza di un'unica impresa
3	Qualsiasi	Presenza di più imprese con rischi particolari

D. Lgs. 81/2008

Nomina dei coordinatori

CASO	ENTITÀ PRESUNTA del cantiere	ALTRE CARATTERISTICHE aggiuntive del cantiere
1	presenza di più imprese , anche non contemporanea	

Notifica

CASO	ENTITÀ PRESUNTA del cantiere	ALTRE CARATTERISTICHE aggiuntive del cantiere
1	presenza di più imprese , anche non contemporanea	
2	≥ 200 uomini-giorno	Presenza di un'unica impresa

Titolo IV – capo I

Art. 90. Obblighi del committente e del responsabile dei lavori

In assenza di:

- PSC
- o fascicolo dell'opera
- o notifica

L'Organo di vigilanza lo comunica alla Amministrazione concedente, che sospende l'efficacia del titolo abilitativo.



Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi

Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione


Obblighi di trasmissione

art. 101



Obblighi di trasmissione

art. 101



Titolo IV – capo I

Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Vigila sull'applicazione delle disposizioni del PSC
2. Adempie agli obblighi dell'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti di appalto)
3. Coordinano gli interventi di cui agli art. 95 (misure generali di tutela) e 96 (Obblighi dei DdL)
4. Verificano la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Art. 98. Requisiti professionali dei coordinatori

1. Titolo di studio (v. c. 1 lettera a,b,c) con attestazione comprovante attività lavorativa di 1/2/3 anni nel settore delle costruzioni
2. Attestato di frequenza a specifico corso (moduli teorici 96 ore + modulo pratico di 24 ore) con **verifica finale di apprendimento (ALLEGATO XIV)**
3. Aggiornamento di 40 ore a cadenza quadriennale

Titolo IV

Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Art. 109 – Recinzione del cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni



Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (art. 36-bis del 626)

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una **scala a pioli** quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

....

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le **condizioni meteorologiche** non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare **bevande alcoliche** e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.



Gli allegati riferiti al titolo IV

ALLEGATO X	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, c.1
ALLEGATO XI	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari, di cui all'art. 100
ALLEGATO XII	Contenuto della notifica preliminare
ALLEGATO XIII	Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica di cantiere
ALLEGATO XIV	Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori
ALLEGATO XV	Contenuti minimi dei piani di sicurezza (PSC, PSS, POS)
ALLEGATO XVI	Fascicolo con le caratteristiche dell' opera
ALLEGATO XVII	Idoneità tecnico professionale
ALLEGATO XVIII	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
ALLEGATO XIX	Verifiche di sicurezza nei ponteggi metallici fissi
ALLEGATO XX	Costruzione e impiego di scale portatili
ALLEGATO XXI	Corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
ALLEGATO XXII	Contenuti minimi del PIMUS
ALLEGATO XXIII	Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

TITOLO IV

Art. 157

Sanzioni



Committente	Non prevede nel progetto la durata dei lavori Non nomina i coordinatori	3- 6 mesi arresto o 2500-10000 €
	Non verifica l' idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lav. aut.	2-4 mesi arresto o 1250-5000 €
	Mancata trasmissione PSC alle imprese invitate a presentare offerte	Sanz. Amm.va 1200-3600 €

Non è più sanzionata la mancata notifica

TITOLO IV

Art. 158 Sanzioni



Coordinatori	Non redige il piano Non verifica l'applicazione... Non verifica l'idoneità dei POS Segnala al committente... Sospende, in caso di pericolo grave ed immediato,....	3- 6 mesi arresto o 3000-12000 €
	Il coord. per l'esecuzione non redige il PSC, quando i lavori vengono affidati successivamente a più imprese	3-6 mesi arresto o 3000-8000 €
	Mancato coordinamento tra RLS	2-4 mesi arresto o 1250-5000 €

TITOLO IV

Art. 159 Sanzioni



Datori di lavoro Dirigenti	No misure logistica di cantiere Accesso e recinzione, disposizione e accatastamento materiali POS, attuazione PSC, lavori in prossimità parti attive, splatteam. e sbanc., gas, parapetti, sottoponte, disarmo, lavori sui tetti	3- 6 mesi arresto o 3000-12000 €
	Idoneità opere provvisionali, scavo pozzi e trincee, ponteggi, montaggio e smontaggio opere provvisionali, demolizioni	2-4 mesi arresto o 1500-5000 €
	Protezione contro le influenze atmosferiche Violazioni capo II non altrim. sanz.	Sino a 2mesi arresto o 500-2000 €

TITOLO IV

Art. 160

Sanzioni



Lavoratori autonomi	Non attuano quanto previsto nel PSC e nel POS	2 - 4 mesi arresto o 1000-5000 €
	Non si adeguano alle indicazioni fornite dal CSE	Fino a 1 mese arresto o 500-2000 €

TITOLO IV - simulazione

Tipo di rischio: caduta dall'alto e lesioni al capo

Inosservanza: mancanza di parapetto e non utilizzo di elmetto



Prima del 15.5.08

Coordinatore esec.: art. 5, c. 1 lettera a, del 494/96, ammenda da **1549 a 4132 €**

Datore di lavoro.: art. 24 DPR 164/56: ammenda da **1549 a 4132 €**.

Art. 4, c. 5 lettera f, del 626 ammenda da 516 a **2582 €**


Dopo il 15.5.08

Coordinatore esec.: art. 92, c. 1 lettera a, del D. Lgs. 81/08, ammenda da **3000 a 12000 €**

Datore di lavoro.: art. 126 del D. Lgs. 81/08, ammenda da **3000 a 12000 €**.

Art. 18, c. 1 lettera f, ??

Struttura del decreto



TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 6 articoli	Capo I Disposizioni generali
	Capo III sanzioni

+ allegato XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII

Titolo V

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 2 – Obblighi del datore di lavoro




Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza*, secondo le prescrizioni degli allegati al presente decreto, allo scopo di:

- a) **avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;**
- b) **vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;**
- c) **prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;**
- d) **fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;**
- e) **fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.**

* Quando risultano rischi che non possono essere evitati con altri mezzi


Struttura del decreto



TITOLO VI Movimentazione manuale dei carichi 5 articoli	Capo I Disposizioni generali
	Capo III sanzioni 

+ allegato XXXIII

Struttura del decreto



TITOLO VII

Attrezzature munite di videotermini

72 articoli

Capo I Disposizioni generali


Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Capo III sanzioni



+ allegato XXXIV

Struttura del decreto



TITOLO VIII Agenti fisici 40 articoli	Capo I Disposizioni generali
	Capo II Rumore
	Capo III Vibrazioni
	Capo IV Campi elettromagnetici
	Capo V Radiazioni ottiche
	Capo VI Sanzioni

+ allegato XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII

TITOLO VIII – Capo II

Capo II– Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 193 – Uso dei DPI



1. a) Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione il DdL esige che i lavoratori utilizzino i DPI dell'udito

626

“Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i DPI”

Il DdL è sanzionato con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 2000 a 4000 €

TITOLO VIII – Capo III

Capo III – Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni




Mano-braccio	A(8)	A(brevi periodi)
Valore limite di esposizione giornaliero	5 m/sec ²	20 m/sec ²
Valore d'azione giornaliero	2,5 m/sec ²	



Corpo intero	A(8)	A(brevi periodi)
Valore limite di esposizione giornaliero	1 m/sec ²	1,5 m/sec ²
Valore d'azione giornaliero	0,5 m/sec ²	

Struttura del decreto



TITOLO IX Sostanze pericolose 44 articoli	Capo I Protezione da agenti chimici
	Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
	Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
	Capo IV Sanzioni

+ allegato XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XVIII



TITOLO IX – Capo I

Protezione da agenti chimici



Modello per la valutazione del rischio chimico da inalazione e contatto con effetti a lungo termine

Movarisch

R = rischio

P = pericolo

E = esposizione



$$R_{\text{inal.}} = P \times E_{\text{inal.}}$$

$$R_{\text{cute}} = P \times E_{\text{cute}}$$

$$R_{\text{cum.}} = (R_{\text{inal.}}^2 + R_{\text{cute}}^2)^{1/2}$$

Movarisch

$R_{cum} < 21$ rischio **IRRILEVANTE** per la salute

$21 < R_{cum} < 141$ rischio **RILEVANTE** per la salute

$15 < R_{cum} < 21$ intervallo di incertezza; per essere certi della classificazione in rischio irrilevante rivedere le assegnazioni dei punteggi


TITOLO IX – Capo I

Protezione da agenti chimici



Art. 229. - Sorveglianza sanitaria

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come:

1. Molto tossici 
2. Tossici 
3. Nocivi 
4. Sensibilizzanti 
5. Corrosivi 
6. Irritanti
7. Tossici per il ciclo riproduttivo
8. Cancerogeni e mutageni di categoria 3.


TITOLO IX – Capo II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Art. 236. – valutazione del rischio

4. Il documento di cui all'art. 28, comma 2 o l'**autocertificazione** della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

- a) Attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni.....
- b)



TITOLO IX – Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto


Art. 251. – misure di prevenzione e protezione

i lavoratori esposti devono **sempre** utilizzare dispositivi di protezione individuale (**DPI**) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente **all'interno del DPI** sia **non superiore a 10 ff/L**

l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro...



Struttura del decreto




TITOLO X Esposizione ad agenti biologici 21 articoli	Capo I Disposizioni generali
	Capo II Obblighi del datore di lavoro
	Capo III Sorveglianza sanitaria
	Capo IV sanzioni



+ allegato XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII

Struttura del decreto



TITOLO XI Protezione da atmosfera esplosive 11 articoli	Capo I Disposizioni generali
	Capo II Obblighi del datore di lavoro
	Capo III sanzioni

A yellow triangular hazard symbol with a black border and the letters 'EX' in the center, located in the bottom right corner of the red section of the table.

+ allegato XLIX, L, LI